



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 06/10/2020

FATTO

La ricorrente fa presente di essere intestataria dei seguenti buoni fruttiferi postali ordinari appartenenti alla serie Q/P:

- BFP n. ***.108, emesso il 9.12.1989, incassato il 21.2.2020 per l'importo di € 552,61;
- BFP n. ***.210, emesso l'11.12.1989, incassato il 21.2.2020 per l'importo di € 1.384,52.

Quanto al buono fruttifero n. ***.108, evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Per quanto riguarda il buono fruttifero n. ***.210, osserva invece che il buono fruttifero nella parte anteriore, era stato individuato mediante l'apposizione della timbratura "serie Q/P", mentre sul retro reca una tabella con i rendimenti originari e due timbri sovrapposti e in parte illeggibili.

Evidenzia che in entrambe delle suddette timbrature manca un'indicazione specifica riguardo il rendimento dal 21° al 30° anno.

Pertanto in riferimento al buono fruttifero n. ***.108, chiede le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo che va dal 21° al 30° anno; in riferimento, invece, al Buono Fruttifero n. ***.210, chiede di applicare le condizioni originarie riportate sulla tabella stampata sul retro del titolo, per tutta la durata trentennale del buono.

L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di



concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi nella G.U. e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo "irragionevole" ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie "Q" *"ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso"*, che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU, confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tali decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

La ricorrente rileva che per il buono fruttifero n. ***.210 la confusionaria apposizione dei timbri non consente di comprendere quale timbro debba prevalere.

Pertanto nel dubbio devono applicarsi le condizioni di maggior favore per il contraente debole ai sensi dell'art. 1370 c.c.

Con riferimento al BFP n. ***.108, fa presente che l'intermediario non ha incorporato in maniera trasparente ed intellegibile le modifiche sul buono.

Insiste per l'accoglimento del ricorso, precisando che: per il buono fruttifero n. ***.108 l'importo richiesto è pari ad € 434,95, calcolato al netto della ritenuta fiscale; per il bfp n. ***.210 l'importo richiesto è, in via principale, € 2.531,24, al netto della ritenuta fiscale, oltre interessi; ovvero, in via subordinata, € 1.744,62, al netto della ritenuta fiscale, oltre interessi.

La ricorrente chiede:

"1) IN RIFERIMENTO AL BFP SUB 1) n. 000.108

- *ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione del buono secondo le condizioni contrattualmente convenute e stampigliate ab origine sul retro del titolo (...) per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno e dunque nello specifico "L. 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione", e per l'effetto, in applicazione dei suddetti criteri.*

- *DISPORRE a favore della ricorrente la corresponsione della complessiva somma di € 576,06 (...) calcolata (al lordo della ritenuta fiscale) come differenza tra quanto effettivamente dovuto in applicazione dei suddetti criteri e quanto già liquidato, (...); oltre [interessi] (...);*

2) IN RIFERIMENTO AL BFP SUB 2) n. 000.210

Nel merito in via principale

- *ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione del buono secondo le condizioni contrattualmente convenute e stampigliate ab origine sul retro del titolo per tutti e 5 gli scaglioni di detenzione, ovvero dal primo al trentesimo anno (...); più lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione",*

(...) e per l'effetto

- *DISPORRE a favore della ricorrente la corresponsione della complessiva somma di € 3.090,64 (...) calcolata (al lordo della ritenuta fiscale) come differenza tra quanto effettivamente dovuto in applicazione dei suddetti criteri e quanto già liquidato, (...); oltre [interessi] (...)*

Nel merito in via subordinata

Nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni

- *ACCERTARE il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione del buono secondo le condizioni contrattualmente convenute e stampigliate ab origine sul retro del titolo, quantomeno per il 5° scaglione di detenzione, ovvero per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno e dunque nello specifico "Lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione", e per l'effetto*

- *DISPORRE a favore della ricorrente la corresponsione della complessiva somma di € 2.191,64 (...) calcolata (al lordo della ritenuta fiscale) come differenza tra quanto*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

effettivamente dovuto in applicazione dei suddetti criteri e quanto già liquidato (...); oltre [interessi] (...)

In ogni caso

DISPORRE a favore della ricorrente il rimborso delle spese legali quantificate nella somma di € 250,00

DISPORRE a carico dell'intermediario la refusione dei costi sostenuti dal ricorrente per la presentazione del

presente ricorso, quantificati nella somma di € 20,00".

L'intermediario chiede che:

"l'Ill.mo Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di BARI, contrariis rejectis, rigetti il ricorso proposto dalla Ricorrente (...) in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato".

Nelle repliche la ricorrente precisa che:

per il buono fruttifero n. ***.108, l'importo richiesto è di € 434,95, calcolato al netto della ritenuta fiscale; oltre interessi;

per il buono fruttifero n. ***.210, l'importo richiesto è:

in via principale di € 2.531,24, al netto della ritenuta fiscale, oltre interessi;

in via subordinata di € 1.744,62, al netto della ritenuta fiscale, oltre interessi.

Chiede in ogni caso le spese legali, quantificate in € 250,00 e il rimborso delle spese della procedura.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, di due buoni fruttiferi postali.

Il primo BFP (n. ***108) è emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartiene alla serie "Q/P"; in relazione ad esso la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, il cui art. 5 dispone che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".*

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Si osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo .

Quanto al BFP n. ***210, il ricorso verte sull'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono fruttifero della serie Q (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo



riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri; in particolare, il primo (riquadro blu) riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre un secondo timbro (riquadro rosso), riporta i tassi di rendimento della serie Q.

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, il cui art. 5 dispone che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi"* e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Riguardo a fattispecie simili, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

D'altra parte, in caso di sovrapposizione di timbrature, la più recente posizione condivisa da tutti i Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie "Q", con conseguente affermazione della correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno.

Nel caso di specie, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno talché ritiene il Collegio che debba prediligersi la soluzione più favorevole al cliente, a tutela dell'affidamento da questi riposto sull'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo (cfr. Collegio di Coord., decisione n. 6142/20).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI